

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1

Annessi: //

OGGETTO: Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze in data 14 dicembre 2021 per l'attribuzione dell'indennità supplementare di cui all'art. 16 della L. 23 marzo 1983, n. 78 (cd. *di disagiata sede*).

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. PREMESSA

La revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze Armate, prevista dall'art. 2188 bis al 2188 *quinquies* del codice ordinamento militare, ha imposto l'adozione di annuali provvedimenti di rimodulazione, con i quali sono state rinominate, soppresse, accorpate o riconfigurate alcune infrastrutture militari. I succitati atti di riorganizzazione hanno riguardato anche comandi/enti/reparti precedentemente compresi tra quelli destinatari dell'indennità cd. "*di disagiata sede*" di cui all'art. 16 della L. 23 marzo 1983, n. 78. E', quindi, sorta la necessità di emanare, in sostituzione delle precedenti decretazioni, un nuovo provvedimento ricognitivo delle installazioni/infrastrutture militari munite dei requisiti necessari per la corresponsione del citato emolumento (TABELLA A del Decreto in oggetto).

Con la presente circolare, pertanto, si forniscono le istruzioni applicative per la corretta attuazione del Decreto Interministeriale in oggetto, tenuto anche conto di recenti quesiti sottoposti a questa Direzione Generale, i cui riscontri hanno riguardato aspetti rilevanti, concernenti la sussistenza dei requisiti necessari per la corresponsione dell'indennità di cui sopra.

2. DESTINATARI

L'indennità "*di disagiata sede*" spetta agli Ufficiali, ai Sottufficiali, ai Graduati e ai Militari di truppa in ferma o in rafferma dell'Esercito Italiano, della Marina Militare - compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto - e dell'Aeronautica Militare in servizio continuativo presso:

- i poligoni permanenti di Capo Teulada e Perdasdefogu;
- le stazioni radio e *radar*, con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, situate in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo;
- altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o caratterizzate da particolari condizioni ambientali.

3. PRESUPPOSTI

Il diritto all'indennità, corrisposta in percentuali differenziate (25%, 50%, 75% o 100%) a seconda all'entità del "disagio", sorge quando l'installazione o l'infrastruttura militare è ubicata, per distanza o conformazione del territorio, in luoghi difficili da raggiungere e, quindi, il servizio ivi prestato risulta particolarmente gravoso.

Fatta eccezione per i poligoni permanenti di Capo Teulada e Perdasdefogu cui viene corrisposta nella misura massima, bisogna, tuttavia, distinguere a seconda che si tratti di:

a. Stazioni radio o radar situate in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo

In questa ipotesi, l'indennità è corrisposta al personale in servizio continuativo presso stazioni radio o radar sprovviste di regolari collegamenti del servizio pubblico collettivo, situate a una distanza superiore ai 3 chilometri dalla più vicina stazione ferroviaria o rotabile (requisito fondamentale) e caratterizzate da ulteriori condizioni di disagio (requisiti complementari).

E', pertanto, necessario che l'installazione/infrastruttura possieda il requisito fondamentale e uno o più requisiti complementari. In assenza del primo, non hanno rilievo le condizioni di disagio previste come requisiti complementari.

Requisito fondamentale

- distanza di oltre 3 chilometri dalla più vicina stazione ferroviaria o rotabile servita da regolare mezzo di servizio pubblico, significando che a tal fine dovrà essere preso in considerazione tra i due elementi soltanto quello meno distante dall'infrastruttura militare.

Requisiti complementari

- dislocazione della postazione su piccola isola;
- impossibilità di raggiungere la postazione tranne che percorrendo un sentiero di montagna di lunghezza superiore a 1 chilometro;
- distanza di almeno 5 chilometri fra la postazione e il più vicino centro abitato significativo, caratterizzato dall'esistenza di servizi ed esercizi pubblici essenziali, come scuole primarie e secondarie di primo grado, uffici pubblici, farmacie, negozi, ecc.;
- temporanea e saltuaria impossibilità di raggiungere la postazione causa neve; tale disagio, congiuntamente all'ubicazione del sito, impedisce, con oggettiva ricorrenza, al personale di recarsi sul posto di lavoro, costringendo lo stesso ad utilizzare l'istituto della licenza ordinaria ovvero della licenza straordinaria, quando derivante da provvedimenti di emergenza neve disposti dalle competenti autorità;
- dislocazione della postazione a quota superiore ai 1.000 metri di altitudine;
- inesistenza del servizio di acqua corrente all'interno della postazione, non essendo sufficiente una carenza dei requisiti di potabilità/provenienza. Al riguardo, pertanto, deve considerarsi l'assoluta mancanza di acqua corrente all'interno della struttura, a nulla rilevando osservazioni circa la qualità dell'acqua (potabile o meno) o la provenienza della stessa (acquedotti pubblici o privati, pozzi, ecc.).

L'ammontare dell'indennità mensile da corrispondere al personale è, dunque, fissato nelle percentuali di seguito indicate:

– requisito fondamentale + un requisito complementare	25 %
– requisito fondamentale + due requisiti complementari	50 %
– requisito fondamentale + tre requisiti complementari	75 %
– requisito fondamentale + quattro o più requisiti complementari	100 %

b. Altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate in particolari condizioni ambientali

In tal caso, l'emolumento è corrisposto in favore del personale in servizio continuativo presso installazioni/infrastrutture militari situate in luoghi caratterizzati da specifiche condizioni ambientali, distinte dalla fattispecie di cui alla let. a), che richiedono, come condizione minima per accedere al beneficio, il possesso di almeno due requisiti in due fasce distinte tra quelle di seguito elencate:

FASCE

Ubicazione

- in zona montagnosa (località situata ad altitudini di almeno 600 metri in località alpine e di almeno 1.000 metri in località appenniniche);
- su isola di superficie inferiore a 5 chilometri quadrati;

Condizioni Climatiche

- temperatura media delle minime invernali (21 dicembre – 20 marzo) inferiore a 0 (zero) gradi centigradi;

Caratteristiche ambientali particolari

- necessità di conoscenza della lingua tedesca per l'utilizzo delle strutture sociali;

Indisponibilità di servizi sociali essenziali

- distanza di almeno 30 chilometri (3 miglia nautiche per i tratti di mare, 15 chilometri in zone montagnose) dal centro urbano più vicino dotato di ospedale e scuole secondarie di secondo grado;

Indisponibilità idrica all'interno dell'installazione

- necessità di rifornimento idrico dall'esterno (mediante cisterne, bottiglie o contenitori di acque trattate e non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici) per assicurare le normali esigenze di acqua potabile.

La percentuale da corrispondere al personale è così determinata:

- | | |
|---|------|
| – almeno due requisiti in due fasce distinte | 25% |
| – almeno due requisiti in due fasce distinte + un requisito in un'ulteriore fascia | 50% |
| – almeno due requisiti in due fasce distinte + due requisiti in due ulteriori fasce | 75% |
| – almeno due requisiti in due fasce distinte + tre requisiti in tre ulteriori fasce | 100% |

4. MISURE DELL'INDENNITA'

L'importo mensile dell'indennità, tenuto conto delle percentuali collegate al possesso dei requisiti di disagio in precedenza indicati, viene calcolato:

- per gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati (art. 627, commi da 2 a 7 del codice ordinamento militare) ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nella misura massima del 100% dell'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di Maresciallo, attualmente, pari ad euro 154,94 al lordo dipendente;
- per i militari di truppa (art. 627, comma 8 del codice ordinamento militare) nella misura massima stabilita dall'art. 16, comma 2 della L. n. 78/1983, attualmente, pari ad euro 52,05 al lordo dipendente.

5. RIDETERMINAZIONE/INTERRUZIONE DELL'INDENNITA'

Allorquando sopravvengano circostanze tali da comportare una modifica o il venir meno di uno o più degli originari requisiti di disagio, il comando/ente/reparto dovrà tempestivamente procedere alla rideterminazione/interruzione del beneficio erogato al personale interessato, notiziando lo Stato Maggiore della Difesa e osservando le istruzioni di seguito indicate:

- nel caso in cui venga a cessare il possesso dei requisiti (fondamentale/uno o più requisiti complementari) di cui alla lett. a) o lett. b), del precedente para. 3, il Comandante di Corpo del personale in servizio continuativo presso l'infrastruttura interessata, nelle more dell'emanazione del relativo Decreto Interministeriale, dovrà provvedere con effetto immediato all'interruzione della corresponsione dell'emolumento adottando apposito atto dispositivo e interessando, tramite la propria linea di comando, lo Stato Maggiore della Difesa. L'anzidetta interruzione decorrerà dalla data del relativo provvedimento e non inciderà sugli emolumenti già corrisposti in precedenza. Quanto sopra rappresentato deve, pertanto, ritenersi applicabile a tutte le fattispecie in cui ricorra la perdita accertata di uno o più requisiti oggettivi, con la conseguente interruzione dell'emolumento anteriormente percepito, nelle more dell'emanazione del decreto ricognitorio di cui all'art. 16, comma 1, della L. n. 78/1983;
- qualora sopravvengano nuove condizioni di disagio e si renda necessaria una modifica in senso incrementale degli originari requisiti, il comando/ente/reparto dovrà, per via gerarchica, tempestivamente rappresentare tali nuovi elementi allo Stato Maggiore della Difesa, affinché venga avviata la procedura di adozione della relativa variante normativa e la conseguenziale attribuzione dell'indennità nella misura superiore. In tale fattispecie, la decorrenza dell'emolumento, maggiorato nei predetti termini, ove riconosciuto, sarà determinata dal decreto ricognitorio. Stante la tassatività dell'elencazione contenuta nel decreto interministeriale in oggetto, tale attività propositiva riguarderà, altresì, stazioni radio o radar, installazioni o infrastrutture militari neo-costituite, ridenominate, accorpate ovvero riconfigurate;
- infine, con riferimento alle stazioni radio o radar, installazioni o infrastrutture militari soppresse, è di tutta evidenza che il relativo provvedimento ordinativo comporterà il venir meno del diritto all'indennità di disagiata sede con effetto dalla data di soppressione.

6. DECORRENZA

Le disposizioni del Decreto in oggetto, registrato alla Corte dei Conti in data 4 gennaio 2022, producono effetto *ex tunc* a partire dal 14 dicembre 2021. Sono fatti salvi i provvedimenti di rideterminazione del beneficio adottati dai comandi/enti/reparti, nelle more dell'emanazione del prefato Decreto, a seguito dell'accertamento del venir meno di uno o più degli originari requisiti di disagio anteriormente riconosciuti.

A decorrere dalla data sopra indicata devono ritenersi abrogati tutti i Decreti Interministeriali di attribuzione e rideterminazione dell'indennità "*di disagiata sede*" emanati in precedenza.

7. CONCLUSIONI

In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli al fine di rendere edotto il personale circa l'emolumento spettante e le modifiche intervenute.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. C.A. Antonio VITTIGLIO